



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Venezia

SEZIONE Specializzata in materia di Impresa (già Prima CIVILE)

Il Giudice dott.ssa Lisa Torresan

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al 6674/2012 del ruolo generale promossa

da

[REDACTED], rappr. e dif. Dall'Avv.to Franco Fabiani

attore opponente

contro

Cassa di Risparmio spa, ora INTESA S.PAOLO spa, rappr. e dif. dall'avv-

Francesco Versace

parte convenuta opposta

in punto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)

Conclusioni di [REDACTED]

Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Venezia, *contrariis reiectis*,

Nel merito in via principale:

Ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, accertata e dichiarata l'illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, sino alla data del 14 febbraio 2005, per inefficacia e inapplicabilità della stessa, nonché dell'addebito di somme per spese di chiusura periodica del conto sino alla data del 14 febbraio 2005, e per Commissioni di Massimo Scoperto per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, nonché di addebito di interessi ultralegali, da intendersi superiori al saggio ex art.4 L. 108/96, operata sul conto corrente di cui è causa;
e, per l'effetto, revocare e dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo n. 1215/2012, R.G. 2732/2012 nei confronti dell'opponente per inesistenza del credito



ingiunto, in ogni caso dichiarando non dovuta dall'opponente la somma di € 22.692,83 di cui al decreto opposto.

Nel merito in via subordinata:

Ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, accertata e dichiarata l'illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, sino alla data del 14 febbraio 2005, per inefficacia e inapplicabilità della stessa, nonché dell'addebito di interessi ultralegali, da intendersi superiori al saggio ex art.4 L. 108/96, operata sul conto corrente di cui è causa; e, per l'effetto, revocare e dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo n. 1215/2012, R.G. 2732/2012 nei confronti dell'opponente per inesistenza del credito ingiunto, in ogni caso dichiarando non dovuta dall'opponente la somma di € 22.692,83 di cui al decreto opposto.

In via riconvenzionale nel merito

Condannare la Intesa Sanpaolo S.p.a. alla restituzione e pagamento al sig. [REDACTED] [REDACTED] per le causali di cui in premessa, della somma di € 61.703,87 risultante in esito di istruttoria (vedasi conclusioni riportate a pag.12 dell'elaborato peritale del 09 marzo 2019), o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi dal pagamento e/o dalla domanda al saldo.

In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, ivi comprese le competenze del CTP, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e CPA per il presente procedimento da liquidarsi in via di distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.

Oneri della consulenza tecnica d'ufficio integralmente a carico della convenuta.

Salvis iuribus.

conclusioni di parte convenuta :

Nel merito

- rigettare le domande di parte opponente perché del tutto infondate, in fatto e in diritto, per i motivi esposti, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 1215/12 epositato in data 4 giugno 2012.

Nel merito, in via subordinata

- rigettare tutte le domande, anche quelle in via riconvenzionale, di parte opponente perché del tutto infondate, in fatto e in diritto, per i motivi suesposti, e, accertato il credito di Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A. nei confronti del [REDACTED], condannare questi a pagare la somma di Euro 22.692,83 ovvero quella diversa, maggiore o minore, che dovesse risultare a favore della stessa Cassa oltre agli ulteriori interessi al



tasso pari al tasso T.U.R. maggiorato del 2,5% dal 17 aprile 2012 (data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo) al saldo effettivo.

Con vittoria di spese

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto ingiuntivo n. 1215/2012, emesso con clausola di provvisoria esecutorietà, il Tribunale di Venezia ingiungeva a [REDACTED] di pagare, in favore di Cassa di Risparmio spa, in solido tra loro, l'importo di euro 7.325,31 ed ingiungeva altresì ai soli [REDACTED] di pagare in favore della medesima Banca, in solido tra loro, l'ulteriore somma di euro 15.367,52.

La pretesa monitoria trova fondamento in un rapporto di apertura di credito in conto corrente stipulato tra Cassa di Risparmio spa e [REDACTED] cancellata dal registro delle imprese in data 4 marzo 2008, della quale [REDACTED] erano soci e [REDACTED]

La Banca ha allegato che il debito risultava garantito da fidejussione generale rilasciata da [REDACTED] in data 18.11.2002.

Ha poi esposto che, considerato il mancato pagamento da parte della debitrice principale, la Banca era stata costretta a revocare l'affido concesso, risultando, alla chiusura del rapporto, un saldo negativo che evidenziava un credito, in favore della Banca, pari ad euro 22.962,83,

La banca ha quindi invocato:

- la responsabilità di Calzavara ex art. 2495 cc quale liquidatore della società, per avere omesso di contabilizzare il credito della Banca nel bilancio finale di liquidazione nonostante la società fosse stata chiusa in attivo e i soci si fossero distribuiti il patrimonio netto come da piano di riparto depositato in atti;
- la responsabilità ex art. 2495 cc, nei confronti di [REDACTED] quali soci della società cancellata, sino alla concorrenza delle somme riscosse prima della cancellazione;
- la responsabilità di [REDACTED] anche quale fidejussore della società;

La Banca ha poi allegato che il credito vantato era stato riconosciuto sia [REDACTED] che [REDACTED] evidenziando come gli stessi si fossero espressamente impegnati personalmente a pagare il debito, sottoscrivendo, in data 16.09.2008, un piano di rientro rateale.

* * *

Il decreto ingiuntivo è stato opposto separatamente da [REDACTED] i quali, tutti, hanno chiesto il rigetto della domanda ex art. 2495 cc, allegando non



esservi stata alcuna distribuzione di utili in favore dei soci ed assumendo che la società fosse incapiante al momento della liquidazione.

Gli opposenti hanno inoltre contestato il credito vantato dalla Banca nei confronti di [REDACTED] lamentando:

- l'inidoneità del c.d. saldaconto bancario ex art. 50 TUB a costituire prova scritta per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto;
- l'illegittima applicazione di interessi anatocistici;
- l'applicazione di interessi in misura ultralegale non giustificata da idonea pattuizione;
- l'addebito di spese periodiche e di commissioni di massimo scoperto in assenza di valida pattuizione;
- l'applicazione di tassi di interesse usurari nel corso del rapporto.

Hanno quindi chiesto l'accertamento del corretto saldo finale del rapporto, la compensazione del controcredito da accertarsi in favore della società in ragione gli importi illegittimamente applicati, quantificato in euro 81.487,76, con il credito vantato dalla Banca e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

[REDACTED] ha poi allegato di avere versato, quale socio e garante della società [REDACTED] l'importo di euro 53.200,00 ed altresì l'importo di ulteriori 6.000,00 euro in adempimento del piano di rientro dallo stesso sottoscritto in data 16.09.2008.

Ha poi esposto di avere subito, in ragione del deteriorarsi dei rapporti tra la Banca e la società debitrice principale, l'illegittima revoca del personale rapporto di conto corrente, previo indebito e arbitrario prelievo, da parte della Banca, dell'importo di euro 2.503,87 dal saldo a credito di tale conto, importo che l'Istituto convenuto avrebbe imputato a saldo del debito di [REDACTED] in forza della fidejussione prestata da [REDACTED] in favore della società.

Ha quindi proposto, nei confronti della Banca, domanda riconvenzionale volta alla restituzione di euro 61.703,87, pari ai versamenti indebitamente effettuati in favore della Banca; ha poi proposto domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti all'esito dell'illegittima revoca dei rapporti intimatagli dalla Banca senza giustificato motivo.

* * *

Nel costituirsi in giudizio, la Banca ha contestato le doglianze degli opposenti in ordine alle condizioni contrattuali.

Ha allegato che la responsabilità di [REDACTED] dei soci sussisterebbe non solo in ragione dell'art. 2495 cc ma anche dell'art. 2476 cod. civ. Ha poi rilevato che la legittimazione



passiva di [redacted] risiederebbe principalmente nel riconoscimento di debito dagli stessi sottoscritto il 16.09.2008, nel quale i debitori avrebbero espressamente riconosciuto il credito come quantificato dalla Banca. Ha poi eccepito che la fidejussione sottoscritta da [redacted] prevedrebbe la rinuncia del debitore a proporre, nei confronti della Banca, le eccezioni proponibili dal debitore principale ex art. 1945 cc.

I tre giudizi sono stati riuniti con ordinanza resa alla prima udienza, tenutasi il 23.01.2013.

* * *

Con sentenza non definitiva pubblicata il 3 agosto 2015 il Tribunale, previa separazione del giudizio R.G. 6613/2012 (promosso da Lorenzi Gianfranco), dai giudizi riuniti R.G. 6674/2012 e R.G. 6653/2012 (promosse, rispettivamente, da [redacted]

[redacted] ha così statuito:

- definitivamente pronunciando nella causa promossa da [redacted] ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo notificato nei confronti di [redacted]
- non definitivamente pronunciando nelle cause riunite R.G. 6674/2012 e R.G. 6653/2012:
 - ha dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria formulata da Giacomello in relazione alla chiusura del proprio conto corrente;
 - ha dichiarato inammissibile, in quanto tardiva, la domanda proposta dalla Banca ex art. 2476 cod civ;
 - ha respinto, in quanto infondata, la domanda proposta ex art. 2495 cod. civ.
 - Ha disposto la remissione della causa in istruttoria e la prosecuzione della causa in relazione alle altre domande.

* * *

Con ordinanza del 04.02.2016, previa acquisizione di chiarimenti dalle parti in ordine alle reciproche pretese creditorie e alla documentazione prodotta, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio volta a rideterminare il saldo finale del conto corrente per cui è causa, *“tenendo conto degli estratti conto disponibili, nonché dell'esercizio dello Jus variandi, ed escludendo tutte le voci di natura pattizia che non trovino fondamento in un contratto sottoscritto dalla società, sostituendo quanto agli interessi quelli previsti dall'art. 117, comm 7, tub, nonché la capitalizzazione trimestrale sino alla data di decorrenza della modifica del contratto di conto corrente del 14.02.2005 ed in ogni caso le commissioni di massimo scoperto”*. Al consulente tecnico è stato inoltre demandato di verificare *“che non siano state superate le soglie antiusura, tenendo conto di*



tutte le voci concorrenti previste dall'art. 1 della L. n. 108/1996, e, in caso positivo di sostituire i tassi di cui alle soglie antiusura”.

* * *

Espletata l'istruttoria tecnico-contabile, con una seconda sentenza non definitiva, il Giudice istruttore, previa separazione della causa n. 6653/2012 dalla causa iscritta al numero 6674/2012, ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da [REDACTED] e, dopo avere rilevato che [REDACTED], in forza di una clausola contrattuale sottoscritta, risultava legittimato ad opporre esclusivamente *l'exceptio doli* e le eccezioni fondate sulla nullità di clausole per contrarietà a norme imperative o per illiceità della clausola, ha rimesso la clausola in istruttoria per espletare un'integrazione della CTU contabile al fine di rideterminare il saldo corretto.

* * *

La causa è stata quindi nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del 23.10.2019.

* * *

Vanno preliminarmente richiamate tutte le deduzioni già svolte nella sentenza non definitiva circa anatocismo e usura sopravvenuta.

Quanto poi alla nota questione circa i criteri da seguire ai fini del calcolo del superamento del tasso soglia, deve ricordarsi che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno risolto il contrasto giurisprudenziale insorto in ordine alla rilevanza delle commissioni di massimo scoperto per il periodo antecedente al 2009, stabilendo che, *«Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata - intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati»* (Cass. Civ. SS UU n. 16303/2018).

Tale criterio è stato quindi utilizzato dal CTU.



Si tratta ora di valutare l'opposizione a decreto ingiuntivo e la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente alla luce delle risultanze dell'istruttoria tecnico contabile svolta e tenendo conto dei principi che governano la ripartizione degli oneri probatori.

L'opposizione proposta da [REDACTED] merita accoglimento.

Invero, il CTU, dopo avere esaminato il conto corrente, tenendo conto dei principi su richiamati, ha, in primo luogo rilevato la presenza di un tasso di mora usurario riferito al contratto di conto corrente del 12.08.2003.

Le conclusioni del CTU sono condivisibili, trattandosi di conto che risulta affidato per euro 90.000,00 e non essendo quindi applicabile la categoria delle aperture di credito inferiore ad euro 5.000,00; il CTU ha tuttavia rilevato che il tasso di mora non è mai stato applicato e pertanto correttamente non ne ha tenuto conto per i propri calcoli, trattandosi di tasso di interesse che trova fondamento in una clausola contrattuale autonoma e che pertanto potrebbe essere oggetto di nullità parziale, alla cui declaratoria parte opponente non ha dimostrato alcun interesse, trattandosi di rapporto estinto e per il quale non è stata pagata la mora.

Del pari, corrette appaiono le deduzioni del CTU circa il tasso applicato alle modificazioni contrattuali del 14.02.2005, poiché detto contratto non prevedeva affidamento, laddove invece l'affidamento è stato stipulato con contratto di pari data, nel rispetto del tasso soglia.

Il CTU, escludendo quindi dal calcolo la capitalizzazione illegittimamente applicata prima del 14.02.2005, e ricostruendo il conto secondo il c.d. principio del saldo zero, come specificato nella sentenza non definitiva, ha stabilito che il saldo di conto corrente ammonta ad euro 88.089,68.

Trattandosi di un saldo positivo per il cliente, l'opposizione deve essere accolta e conseguentemente il decreto ingiuntivo emanato nei confronti di [REDACTED] deve essere revocato.

Va ora osservato che [REDACTED] non si è limitato a contrastare la domanda di condanna della Banca ma anche proposto un'autonoma domanda di ripetizione degli importi che egli afferma di avere indebitamente versato.

Ebbene, ai fini dell'accoglimento di tale domanda, era onere del correntista quello di ricostruire esattamente l'estratto conto, producendo quindi tutta la documentazione contabile volta non solo a dimostrare di avere versato degli importi in esecuzione del contratto di fidejussione ma anche a ricostruire i movimenti del conto in modo tale da avere un'esatta contezza dell'esatto ammontare degli interessi e commissioni indebitamente applicate dalla Banca e quindi da restituire al cliente.



È chiaro infatti che solo mediante l'esatta ricostruzione del rapporto si sarebbe potuta avere una esatta determinazione del saldo finale del rapporto.

Ne consegue che il principio del c.d. "saldo zero" può essere applicato a favore del correntista solo ai fini di contrastare la domanda della Banca, la quale, come già detto, era tenuta a provare l'esatto importo del credito vantato nei confronti del fidejussore, ma non può tradursi a suo vantaggio anche per ottenere l'accoglimento della domanda di ripetizione.

Sul punto si è più volte pronunciata la giurisprudenza, la quale ha avuto modo di chiarire, anche di recente, che *"per l'ipotesi, che qui interessa in cui sia il correntista ad agire per la ripetizione dell'indebitato e la banca a resistere in giudizio, in mancanza di elementi utili che consentano di affermare che il debito del cliente, nel periodo non documentato, fosse inesistente o inferiore o che addirittura, in quel periodo, fosse maturato un credito per il cliente, dovrà assumersi come dato di partenza per le rielaborazioni delle successive operazioni il saldo iniziale, a debito e quindi sfavorevole allo stesso attore, risultante dal primo degli estratti conto acquisiti in giudizio"* (Cfr. da ultimo, Cass Civ ord 2435/2020).

Poiché, nel caso in esame, il conto è stato aperto nel 1997 ma il primo estratto conto utile a ricostruire i movimenti senza soluzione di continuità è quello del 01.06.2004, che presentava un saldo ampiamente negativo, per euro 79.578,09, la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente, quale garante del debitore principale, non può essere accolta.

In conseguenza di tutto quanto sin qui esposto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 1215/2012 nei confronti di [REDACTED]

Va invece respinta la domanda di ripetizione proposta da [REDACTED] nei confronti della Banca convenuta.

Considerata la parziale soccombenza di [REDACTED] sussistono i presupposti per compensare le spese di lite in ragione del 50%.

La Banca, secondo soccombenza, va condannata a rifondere in favore di [REDACTED] la residua quota del 50% delle spese di lite, liquidata come in dispositivo.

Tenuto conto dell'oggetto dell'indagine tecnico contabile, che ha visto soccombere la Banca, le spese di CTU, già liquidate in corso di causa e riferite alle indagini svolte durante il corso di tutto il giudizio, quindi anche prima della separazione dei procedimenti già definiti, vanno poste a definitivo carico di parte convenuta. La Banca va altresì condannata a rifondere in favore di parte opponente le spese di CTP per euro 4.425,20, oltre accessori di legge, come da nota prodotta da parte opponente, ritenuta congrua.

P.Q.M.



Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa (già sezione I^), in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. RG 6674/2012;

1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1252/2012 D.I. nei confronti di [REDACTED]
2. Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da [REDACTED]
3. Compensa le spese di lite in ragione del 50%;
4. Condanna Intesa S. Paolo spa a rifondere, in favore di [REDACTED] la residua quota del 50% delle spese di lite, che si liquida in euro 660,00 per esborsi, euro 6.715,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge, ed ulteriori euro 4.425,00 a titolo di spese sostenute per il consulente tecnico di parte, oltre accessori come per legge;
5. pone le spese di CTU, già liquidate durante tutto il corso del giudizio, a definitivo carico della Banca convenuta.

Così deciso in Venezia, il 08.05.2020

Il Giudice

Dott.ssa Lisa Torresan

